

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Regolamento d'uso del Parco Mediceo di Pratolino

Premessa

Il Parco Mediceo di Pratolino (nel seguito definito semplicemente “Parco”) è un complesso monumentale di proprietà della Città Metropolitana di Firenze, inserito dal 2013 nella lista dei beni culturali e naturali del Patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO, all’interno del sito seriale “Ville e giardini medicei in Toscana”, per i 27,53 ettari che costituivano il “Barco Superiore” e il “Barco Inferiore”.

Il Parco Mediceo di Pratolino è uno dei parchi storici più importanti d’Europa e rappresenta un luogo il cui valore culturale, storico, ambientale, archeologico, naturalistico e faunistico deve essere tutelato e valorizzato in conformità ed in attuazione con i principi definiti dalla Carta costituzionale e dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D. Lgs n.42/2004), che riconoscono il paesaggio come patrimonio culturale.

La Città Metropolitana di Firenze pone come base del presente Regolamento i principi della [Carta dei giardini storici ICOMOS-IFLA](#), denominata Carta di Firenze (1981), che ha elaborato raccomandazioni riconosciute a livello internazionale per la salvaguardia e il restauro dei giardini storici pubblici e privati, in particolare il capitolo C) “Utilizzazione”, che illustra le modalità di fruizione compatibili con la natura del bene.

L’accesso e le attività consentiti all’interno del Parco sono disciplinati in funzione della necessità di armonizzare la diffusa richiesta di fruizione degli spazi, ricchi di punti di attrazione e possibili sedi di molteplici attività, con le esigenze di tutela e valorizzazione.

Il presente Regolamento è integrativo delle norme e dei regolamenti vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Art.1 – Oggetto ed ambito di applicazione.

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina per l’accesso e l’utilizzo degli spazi del Parco.

Art.2 – Condizioni di accesso ed orari

Le attività di gestione amministrativa e contabile sono di competenza della Direzione “Provveditorato, Gare, Forniture, Turismo, Cultura e Polizia” della Città Metropolitana di Firenze, che le attua attraverso la Elevata Qualificazione “Ville e Parchi di competenza della Città Metropolitana”.

Le attività di gestione tecnica sono di competenza della Direzione “Edilizia” della Città Metropolitana di Firenze, che le attua attraverso la Elevata Qualificazione “Immobili vincolati zona B” e la Elevata Qualificazione “Impianti e servizio energia”, ciascuna per le proprie competenze.

Le attività di gestione patrimoniale sono di competenza della Direzione “Patrimonio, Espropri e Mobilità Sostenibile” della Città Metropolitana di Firenze, che le attua attraverso la Elevata Qualificazione “Gestione del patrimonio”.

Il Parco nel suo insieme viene classificato come **Area Pedonale**, all’interno del perimetro delimitato dalla SS 65 Via Fiorentina, SP 103 Via della Lupaia, Via di San Jacopo, Via delle Serre, Via

di Montorsoli, con esclusione degli accessi veicolari dall'accesso denominato "Battidenti", posto sulla SS Via Fiorentina, per il suo regime particolare e sino all'omonimo parcheggio.

In presenza di esigenze di servizio aventi carattere continuativo e sulla base di specifica richiesta, adeguatamente motivata, la Città metropolitana potrà consentire l'accesso dei veicoli a motore, provvedendo ad impartire le necessarie disposizioni da osservare e il percorso da seguire. Le autorizzazioni devono essere esposte sui mezzi che accedono al Parco.

Il calendario, gli orari di apertura e chiusura ed il perimetro delle aree a libera fruizione sono stabiliti annualmente. Si definisce area "a libera fruizione" (cd. "area aperta al pubblico") l'area destinata al transito ed alla sosta dei fruitori del Parco, specificatamente individuata dalla Città metropolitana in forza delle verifiche di agibilità ed opportunamente segnalata e delimitata.

Le superfici viarie all'interno del Parco non vengono identificate come aree per la viabilità ordinaria, ma sono destinate semplicemente alla fruizione pedonale e alla viabilità di servizio; la sezione del sedime stradale potrà essere, ove occorra, ridotta. Le aree di sosta, temporaneamente esistenti all'interno del Parco, sono individuate dalla Città metropolitana di Firenze.

L'accesso al Parco potrà essere condizionato al pagamento di una tariffa, con previsione di riduzioni ed esenzioni, da stabilirsi con deliberazione del Consiglio Metropolitano.

Le visite condotte da guide turistiche e/o ambientali, regolarmente abilitate ai sensi della normativa nazionale e/o regionale, sono disciplinate dal Regolamento per la concessione in uso delle sale, degli spazi e degli ambienti monumentali di proprietà della Città Metropolitana di Firenze e suoi allegati.

Le condizioni di accesso e gli orari sono esposti agli ingressi principali e diffusi attraverso i canali istituzionali di comunicazione.

Gli orari di apertura e chiusura potranno subire modifiche per eventi straordinari, o per condizioni meteorologiche avverse. Il Parco potrà essere chiuso parzialmente e/o integralmente al pubblico:

- in caso di condizioni meteorologiche avverse, secondo le modalità dettate dalla Città metropolitana;
- in occasione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riqualificazione o restauro secondo le indicazioni degli uffici preposti allo svolgimento dei lavori;
- nel caso di eventi e manifestazioni autorizzate;
- per esigenze di servizio o esigenze di ordine pubblico.

Art. 3 – Comportamento

Il comportamento dei frequentatori deve essere consapevole e rispettoso del valore storico, culturale, architettonico, paesaggistico e faunistico-ambientale dei luoghi.

Il Parco è popolato da numerose specie di animali, spesso restie a farsi vedere dai visitatori ma che vivono da sempre nei boschi e nei prati del Parco.

È fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità degli animali e delle persone che intendono beneficiare delle condizioni ambientali e naturalistiche che offre il Parco. Allo stesso modo devono evitarsi comportamenti che provocano danneggiamenti delle consistenze verdi del suolo e del sottobosco (prati, essenze arboree, fiori, frutti, funghi, etc.);

Il frequentatore deve rispettare le aree dedicate al riposo, al gioco e ai servizi di carattere culturale e ricreativo.

Il gioco è consentito purché non arrechi disturbo o pericolo ovvero causi danno alle persone, alla vegetazione, alle infrastrutture e agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi.

È vietato ai visitatori trattenersi oltre l'orario stabilito per la chiusura.

Tutti gli utenti devono conformarsi alle disposizioni impartite mediante la cartellonistica posta nel Parco, gli avvisi vocali trasmessi, le indicazioni fornite dal personale autorizzato.

Eventuali accessi, al di fuori dei giorni e degli orari previsti, dovranno essere espressamente autorizzati su richiesta, secondo modalità definite da specifico Regolamento.

I visitatori possono accedere esclusivamente nelle aree visitabili (aree aperte al pubblico) opportunamente delimitate e segnalate.

L'accesso è consentito esclusivamente attraverso gli ingressi di volta in volta abilitati; ogni altra modalità di accesso è da considerarsi abusiva e quindi soggetta a sanzione.

I minori di 14 anni di età devono essere accompagnati da persone maggiorenni, che assumono la diretta responsabilità.

All'interno del Parco, per tutelare la sicurezza dei visitatori e delle opere d'arte, l'utilizzo dei droni e di apparecchiature tecnologiche assimilabili, è vietato.

L'utilizzo del drone è consentito solo a operatori professionisti abilitati ENAC previa autorizzazione della Città metropolitana. La domanda deve essere inoltrata almeno tre giorni prima della visita all'indirizzo parcomediceodipratolino@cittametropolitana.fi.it.

Art. 4 – Circolazione dei veicoli a motore, biciclette ed altri veicoli

L'accesso per i veicoli a motore (endotermico o elettrico) è consentito esclusivamente attraverso gli ingressi di volta in volta abilitati; ogni altra modalità di accesso è da considerarsi abusiva e quindi soggetta a sanzione. Prioritariamente, per i veicoli a motore autorizzati dalla Città metropolitana, l'accesso è consentito dal cancello denominato "Battidenti" e la sosta nell'attiguo parcheggio interno.

È vietato l'accesso, il transito e il parcheggio di qualunque mezzo motorizzato se non espressamente autorizzato, fatta eccezione per le forze dell'ordine, i mezzi di soccorso e i mezzi della vigilanza.

Tutti i mezzi devono procedere a passo d'uomo (5 km/h). Ogni veicolo non deve comunque, in entrata e in uscita, superare la velocità di 20 Km/h. La manovra di autocarri, mezzi operativi o simili, deve avvenire alla presenza di moviere a terra.

In presenza di esigenze di servizio aventi carattere continuativo e sulla base di specifica richiesta, adeguatamente motivata, la Città metropolitana di Firenze potrà consentire il transito e la sosta di automezzi con permessi speciali (fornitori, mezzi di servizio, ecc.), provvedendo ad impartire le necessarie disposizioni da osservare e il percorso da seguire. Le autorizzazioni devono essere esposte sui mezzi che accedono al Parco. È comunque vietato transitare e/o sostare sulle aree prative o boschive.

La circolazione di mezzi elettrici al servizio di persone con ridotta mobilità (navette) è consentita solo per agevolare l'accesso e la visita. Le navette, salvo espressa autorizzazione della Città

metropolitana, non possono transitare nell'area UNESCO e devono rispettare il limite di velocità di 20 Km/h.

Il soggetto autorizzato alla circolazione all'interno del parco risponde degli eventuali danni arrecati a persone o cose.

L'uso delle biciclette e altri veicoli atipici è consentito con condotta a mano o a passo d'uomo, esclusivamente nei viali o nelle aree appositamente destinate. I bambini possono accedere con automobili a pedali, tricicli o biciclette.

Art. 5 – Utilizzo delle aree-gioco

L'utilizzo dell'area-gioco attrezzata, presente all'interno del Parco, da parte dei bambini deve essere effettuato sotto la responsabilità e la sorveglianza degli accompagnatori ed è riservato ai bambini appartenenti alla fascia d'età alla quale i giochi sono destinati.

La prenotazione dell'area non preclude in alcun modo all'Amministrazione l'organizzazione di eventi concomitanti nel Parco.

Art. 6 – Disposizioni per i proprietari di cani e altri animali da compagnia

I proprietari sono sempre tenuti:

- a tenere sempre gli animali al guinzaglio;
- a rimuovere le deiezioni solide dei cani e limitare gli effetti delle deiezioni liquide;
- ad impedire ogni tentativo di escavazione del terreno.

Art. 7 – Tutela del territorio e dell'ambiente - Divieti

Ai divieti di cui al presente articolo possono essere applicate deroghe solo se espressamente disposte dalla Città metropolitana di Firenze.

All'interno del Parco sono vietati:

- uscire dai sentieri/percorsi tracciati;
- danneggiamenti e manomissioni del manto erboso, delle aiuole, delle siepi, delle alberate, delle fioriture, degli arredi e delle panchine, delle fontane e dei laghetti, dei giochi bimbi, dei servizi igienici;
- la asportazione, la manomissione, il danneggiamento delle consistenze verdi del suolo e del sottobosco (prati, essenze arboree, fiori, frutti, funghi, etc.);
- l'accensione di fuochi e/o l'allestimento e l'utilizzo di barbecue, fornelli a gas, elettrici per qualsiasi uso ad eccezione delle attività previste e autorizzate;
- campeggiare e/o allestire gazebo;
- utilizzare petardi, fuochi d'artificio e prodotti simili se non espressamente autorizzati dalla Città metropolitana di Firenze;

- effettuare pic-nic che comportino la collocazione di tavoli, sedie, tende, strutture mobili e materiali invasivi sui tappeti erbosi. Tuttavia, è possibile, nel rispetto dell'ambiente e degli altri visitatori, consumare un pranzo al sacco su una coperta collocata sul prato;
- l'esercizio delle attività venatoria e piscatoria; le molestie, la cattura, l'uccisione delle specie animali di ogni genere, costituenti il patrimonio faunistico del Parco;
- qualsiasi genere di intrusione, l'arrampicarsi e/o superare cancelli, muri, e recinzioni del Parco e/o di aree interne delimitate; l'arrampicarsi su opere monumentali, pali di illuminazione e simili, introdursi nei pozzi, cunicoli, fontane e simili; occupare aree di terreno o di verde, o dislocarvi oggetti che siano di pericolo alla libera fruizione da parte degli altri visitatori; invadere aree seminate; entrare nelle aree coltivate e boscate, oltrepassando i percorsi stabiliti;
- l'abbandono di rifiuti: i rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati nel parco;
- i comportamenti di qualsiasi genere che risultino contrari alla sicurezza dei luoghi e delle persone, quali ad esempio: arrampicarsi sugli alberi, pali, etc., gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi di sigarette, od altri oggetti che possano provocare incendi, effettuare giochi e/od attività che possano costituire pericolo per l'incolumità delle persone o cose, quali i lanci di oggetti a distanza non controllabile, camminare sui bordi di vasche o sui cigli delle scarpate;
- i comportamenti di qualsiasi genere in grado di arrecare danno a edifici, opere monumentali, arredi interni ed esterni, attrezzature etc., anche mediante utilizzo improprio.

Sono inoltre vietati:

- l'ingresso con armi e strumenti di caccia, reti od altri attrezzi da pesca (ad esclusione dei casi espressamente autorizzati dalla Città metropolitana e finalizzati alla corretta gestione faunistica);
- l'utilizzo di armi per il soft-air (giochi di guerra)
- l'affissione di manifesti e la diffusione di propaganda, anche sonora, senza espressa autorizzazione della Città metropolitana;
- l'utilizzo di apparecchi elettroacustici ad alto volume;
- la balneazione negli specchi e corsi d'acqua;
- l'attingimento di acqua da specchi e corsi, nonché da punti di erogazione d'acqua diversi da quelli autorizzati per acqua potabile, per qualsiasi fine, in special modo per dissetarsi;
- l'accesso in locali, fabbricati, depositi, manufatti e simili, se non espressamente autorizzato;
- l'esercizio del commercio ambulante (salvo quanto previsto in occasione di particolari eventi e manifestazioni);
- scattare foto o realizzare video per fini commerciali e/o pubblicitari senza previa autorizzazione scritta da parte della Città Metropolitana di Firenze.

Art. 8 – Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria ed attività di valorizzazione, conservazione, miglioramento e sviluppo

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su immobili, impianti, manufatti, opere, verde, ecc., eseguiti dalle competenti Direzioni della Città Metropolitana di Firenze, e l'esito degli interventi, salvo casi di urgenza e/o emergenza, devono essere comunicati preventivamente al

Direttore generale ed alle altre Direzioni coinvolte nella gestione del Parco. Nei casi di urgenza e/o emergenza deve essere data comunicazione dell'intervento appena possibile.

Qualsiasi attività e/o intervento da effettuare nel Parco, su proposta di altri Enti, Istituti o privati, dovrà essere preventivamente autorizzata dalle competenti Direzioni della Città metropolitana di Firenze. Gli interessati dovranno inoltrare alla Città metropolitana apposita documentata richiesta di autorizzazione, corredata da un programma analitico delle attività o progetto definitivo/esecutivo.

Ottenuta l'autorizzazione, il soggetto attuatore dovrà tenere costantemente informata la Città metropolitana sulle fasi esecutive delle attività. La Città metropolitana si riserva di porre anche in un secondo tempo ulteriori limitazioni finalizzate alla tutela del Parco stesso.

Art. 9 – Attività all'interno del parco

Le attività promosse e/o autorizzate all'interno del Parco:

- devono conformarsi al carattere storico sotto il profilo paesaggistico, ambientale e culturale;
- devono essere organizzate in funzione delle possibili modalità di controllo dell'accesso e di sorveglianza durante gli eventi;
- devono essere compatibili con la programmazione delle attività di manutenzione;
- non pregiudicano la conservazione e non rischiano di arrecare danni.

L'organizzazione di attività culturali, dovrà adeguarsi ai principi della Carta dei Giardini Storici che definisce il giardino storico *“per natura e per vocazione ... un luogo tranquillo che favorisce il contatto, il silenzio e l'ascolto della natura. Questo approccio quotidiano deve essere in opposizione con l'uso eccezionale del giardino storico come luogo di feste. Conviene allora definire le condizioni di visita dei giardini storici cosicché la festa, accolta eccezionalmente, possa esaltare lo spettacolo del giardino e non snaturarlo o degradarlo.”* (art.19).

Le attività che possono essere svolte all'interno del Parco, nelle aree aperte al pubblico, sono:

- attività didattiche e attività di studio a carattere scientifico;
- attività di volontariato;
- manifestazioni sportive, artistiche, musicali, letterarie e pittoriche;
- feste private/ compleanni, matrimoni e altre cerimonie;
- riprese foto-cinematografiche;
- esposizioni, fiere, mostre orticole e florovivaistiche;
- attività commerciali temporanee.

Le attività sopra elencate sono soggette ad autorizzazioni, canoni o tariffe ai sensi del Regolamento per la concessione in uso delle sale, degli spazi e degli ambienti monumentali di proprietà della Città Metropolitana di Firenze e suoi allegati.

Art. 10 – Attività didattiche e di studio a carattere scientifico

Le attività di ricerca e studio promosse dalle Direzioni della Città Metropolitana di Firenze non sono sottoposte a richiesta di autorizzazione ma devono comunque essere concordate con le altre Direzioni interessate.

L'attività di ricerca scientifica promossa da Università, Enti, Istituti o privati è condivisa ed autorizzata secondo le modalità di seguito specificate.

Gli interessati presenteranno alla Città metropolitana del Parco richiesta di autorizzazione, corredata da un programma analitico di ricerca nel quale risultino individuati:

- a) l'oggetto, la finalità, le aree interessate e la durata della ricerca;
- b) i prelievi di materiale vivente e non vivente previsti;
- c) l'impiego di particolari apparecchiature e/o metodologie e i mezzi per accedere alle aree interessate;
- d) i nominativi, le qualifiche e il curriculum vitae delle persone impegnate nel lavoro di ricerca;
- e) l'esito previsto della ricerca (tesi, pubblicazione scientifica o altro).

Gli studi che comportino un onere finanziario per la Città Metropolitana di Firenze dovranno essere disciplinati da apposita convenzione tra le parti interessate.

Ottenuta l'autorizzazione, gli interessati possono accedere all'area nel rispetto delle modalità e prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione. La Città metropolitana si riserva, anche in corso d'opera, di porre ulteriori limitazioni finalizzate alla tutela del Parco stesso.

La Città metropolitana si riserva di prendere visione e di acquisire copia del materiale raccolto e di tutte le riproduzioni visive e audiovisive effettuate nell'area. Tale materiale potrà essere usato, con menzione dell'autore, a fini interni, didattici, documentativi o promozionali.

La Città metropolitana si riserva il diritto di stampare, fotocopiare e riprodurre il materiale prodotto e gli eventuali articoli pubblicati per i propri fini educativi, divulgativi e promozionali.

Art. 11 – Deroghe

Fatti salvi i principi generali, la Città metropolitana può autorizzare attività in deroga agli articoli del presente regolamento.

La deroga è altresì implicitamente concessa per le attività di servizio, soccorso, manutenzione e vigilanza, nonché per la realizzazione degli eventi culturali e ricreativi che rientrano nel calendario di attività del Parco.

In caso di particolari iniziative e per tutta la durata delle stesse, previa verifica dell'esistenza delle idonee condizioni di sicurezza, sarà possibile modificare temporaneamente la delimitazione delle zone del Parco a libera fruizione e gli orari.

Art. 12 – Occupazioni di suolo

È vietata l'occupazione, anche temporanea, di suolo od aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio od altro, senza autorizzazione della Città metropolitana.

Alcuni spazi all'interno degli immobili del Parco e alcune aree verdi dello stesso, possono essere concesse in uso esclusivamente temporaneo ad Enti, Istituti, Associazioni o Privati che ne facciano

richiesta, ai sensi del Regolamento per la concessione in uso delle sale, degli spazi e degli ambienti monumentali di proprietà della Città Metropolitana di Firenze e suoi allegati.

A tale scopo gli interessati devono fare richiesta e sottoscrivere il Regolamento di accettazione delle condizioni d'uso.

L'utilizzo provvisorio degli stessi spazi può essere concesso anche a titolo gratuito, salvo comunque il rimborso degli oneri per le utenze, qualora sia stato concesso il patrocinio da parte della Città Metropolitana Firenze.

Art. 13 – Danni

Ogni visitatore è responsabile dei danni di qualunque natura arrecati da lui, da minori o da inabili a lui affidati, nonché da animali o cose di cui abbia la custodia, a persone, animali, piante, manufatti o cose, e sarà chiamato a rifondere personalmente quanto accertato nei modi e nei termini di legge.

Per la quantificazione relativa si considera il costo delle opere di sostituzione, o riparazione, o ripristino (IVA compresa), maggiorato del 10% a titolo di spese generali.

Alla riscossione delle somme dovute si provvede mediante le procedure per le entrate patrimoniali della Città Metropolitana di Firenze.

Art. 14 – Sanzioni

Ferma e impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa speciale per materia vigente, per le violazioni ai divieti vigenti nel Parco disposti dal presente Regolamento, elencati nella tabella allegata sub A) a formare parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste ai sensi dell'art. 7. bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e alla Legge regionale 28 dicembre 2000 n.81.

Per le violazioni al presente Regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'Organo competente ad applicare la Sanzione Amministrativa è la Città Metropolitana di Firenze.

È in ogni caso prevista la confisca delle specie vegetali, dei prodotti del sottobosco, degli esemplari di fauna o quant'altro prelevato o raccolto in violazione alle disposizioni di cui al comma 1.

In tutti i casi di infrazione alle norme sopracitate, l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile, è obbligata – oltre al pagamento della sanzione amministrativa – al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale, ai manufatti artistici, agli impianti, ed alle attrezzature del Parco.

Art. 15 – Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento è demandata al Corpo di Polizia Metropolitana ed a tutti gli altri operatori che rivestono la qualità di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi del comma 1 e 2 dell'art. 57 del c.p.p. La Città metropolitana di Firenze, al fine di garantire livelli ottimali di informazione, prevenzione e vigilanza può stipulare apposite convenzioni con le Guardie Ambientali Volontarie (G.A.V.) di cui alla [legge regionale 19 marzo 2015 n. 30](#) e con le guardie giurate volontarie delle associazioni ambientali e venatorie di cui alla lettera b) del comma

1 dell'art. 27 della L. 11 febbraio 1992 n. 157; tali convenzioni potranno prevedere la possibilità di contestare direttamente le violazioni al presente regolamento ai trasgressori da parte del personale volontario coordinato.

Per le attività di cui al presente articolo la Città Metropolitana di Firenze, può altresì avvalersi di altri soggetti interni o esterni, i quali effettueranno un'attività di controllo all'interno del Parco rimandando ai soggetti sopra richiamati le attività proprie di polizia giudiziaria.

Art.16 – Disposizioni finali

La Città metropolitana potrà emanare specifiche disposizioni a disciplina di attività, manifestazioni ed eventi straordinari nel Parco.

Gli accompagnatori di gruppi e scolaresche sono responsabili del rispetto del presente regolamento da parte dei singoli.

La Città Metropolitana di Firenze non risponde di eventuali danni a persone o cose causati da disattenzione o mancato rispetto del Regolamento da parte degli utenti.

Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente regolamento relativo al Parco. Fatti salvi i principi generali fissati dal presente Regolamento, per la modifica dei quali occorre un atto deliberativo dell'organo consiliare, le norme di dettaglio possono essere modificate o integrate con provvedimento del Direttore Generale.

Allegato sub A).

TABELLA DEI DIVIETI DA RENDERE PUBBLICA

ALL'INTERNO DEL PARCO È VIETATO:
Uscire dai sentieri/percorsi tracciati
Accedere al di fuori degli orari prefissati ed oltre i limiti indicati per tutte le aree
Utilizzare barbecue, fornelli a gas, elettrici per qualsiasi uso ad eccezione delle attività previste e autorizzate
Utilizzare armi per il soft-air (giochi di guerra)
Accedere o transitare con veicoli a motore, salva espressa autorizzazione
Arrampicarsi e/o superare cancelli, muri, recinzioni esterne e/o interne;
Arrampicarsi su monumenti, statue ed alberi
Attuare qualsiasi attività venatoria e/o piscatoria
Molestare e causare sofferenze ad animali
Abbandonare o depositare rifiuti fuori degli appositi cassonetti/contenitori
Danneggiare uova o nidi, abbandonare animali, immettere rettili, anfibi e pesci negli specchi d'acqua;
La balneazione negli specchi e corsi d'acqua
Introdursi nei pozzi, cunicoli, fontane e simili
Occupare aree di terreno o di verde, o dislocarvi oggetti che siano di pericolo alla libera fruizione da parte degli altri visitatori
Accedere nelle aree coltivate e boscate, oltrepassando i percorsi stabiliti
Spostare cassonetti/contenitori dei rifiuti senza autorizzazione
Arrecare danneggiamenti o apporre scritte, adesivi o cartelli ai cassonetti/contenitori
Accendere fuochi o usare fiamme libere, accumulare cose infiammabili o di facile combustione
Provocare rumori molesti o attuare comportamenti irrispettosi ed indecorosi
Lanciare sassi o altri oggetti

Svolgere attività di gruppo non autorizzate pericolose o che arrechino disturbo agli altri fruitori del parco, alla fauna ed alla flora
Alterare il suolo; ricerche in sottosuolo non autorizzate con apposite strumentazioni
Utilizzare impropriamente giochi e/o attrezzature del parco
Danneggiare o imbrattare recinzioni, arredi, attrezzature e manufatti del parco
Introdurre cani privi di guinzaglio e, ove previsto dalla normativa in materia di pericolosità dei cani, senza museruola. È comunque vietato lasciar vagare cani incustoditi, anche se provvisti di museruola
Ostacolare la cattura di animali da parte del personale preposto
Danneggiare od imbrattare il suolo e la vegetazione in generale
Raccogliere e asportare fiori, frutti, funghi e vegetali in genere
Affiggere cartelli, manifesti o simili senza autorizzazione
Esporre merci/oggetti a scopo pubblicitario o commerciale senza titolo autorizzativo in qualsiasi luogo del parco
Attuare accattonaggio molesto
Danneggiare manifesti affissi nel parco

PER LA VIOLAZIONE DEI SUDDETTI DIVIETI SI APPLICA LA SANZIONE PREVISTA DALL'ART. 7. BIS DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

PER OGNI ALTRA VIOLAZIONE DI NORME SPECIALI COMMESSA ALL'INTERNO DEL PARCO SI APPLICANO LE CORRISPONDENTI SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA MEDESIMA